

Codice DB1603

D.D. 13 novembre 2014, n. 784

**L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione all'esame per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. CAKA MARSIDA.**

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

l'articolo 34 bis, al comma 2, stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della l. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare

l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda di CAKA MARSIDA (in data 10.11.2014 Prot. 10996/DB1603) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame tecnico - pratico di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) della l. 174/2005;

con suddetta istanza CAKA MARSIDA dichiarava di aver ottenuto la qualifica di acconciatore (corso B22-10-2005-0 anno formativo 2005-2006 presso la struttura formativa Immaginazione e Lavoro) e di aver prestato attività lavorativa qualificata (11/2010 a 03/2012) presso l'impresa Galati Andrea Relooker (omissis);

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria è conservata presso la Direzione Attività produttive- Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere CAKA MARSIDA (omissis) all'esame tecnico - pratico di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della l. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del Dlgs. 33/2013.

Il Direttore Regionale Vicario  
Lucia Barberis